COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 108/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1965

che modifica i regolamenti n. 111/64/CEE e n. 114/64/CEE del Consiglio e che istituisce un nuovo gruppo di prodotti per il burro e la crema di latte

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 3, comma 1,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che finora è stato riscosso per i prodotti che rientrano nelle voci 04.02 A III c) e 04.02 B II c) di cui all'allegato II del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio (2), modificato dal regolamento n. 26/65/CEE del Consiglio (3), un prelievo uniforme, cioè il prelievo applicabile al prodotto pilota del gruppo n. 4 o del gruppo n. 5; che i prodotti sopra menzionati comprendevano anche la crema di latte, conservata, concentrata o zuccherata;

Considerando che è stato dimostrato che il prelievo riscosso alle importazioni di crema di latte avente un elevato tenore di materie grasse è insufficiente per impedire talune distorsioni di concorrenza; che, se la percentuale di materie grasse non costituisce per il latte concentrato un elemento decisivo per la formazione del prezzo, il prezzo della crema di latte dipende invece principalmente dal tenore di materie grasse; che è pertanto opportuno derivare il prelievo applicabile a tale prodotto dal prelievo applicabile al burro;

Considerando che negli scambi di burro si sono riscontrate difficoltà analoghe a causa del piú elevato tenore in peso di materie grasse del burro fuso; che questi due prodotti rientrano nella stessa voce tariffaria 04.03 dell'allegato II del regolamento n. 111/64/CEE; che è pertanto necessario fissare una regolamentazione che fissi prelievi diversi, calcolati sulla base del prelievo applicabile al burro;

Considerando che a tal fine occorre, da una parte, ripartire le voci 04.02 A III c) e 04.02 B II c) e, dall'altra, togliere dai gruppi n. 4 e n. 5 i prodotti aventi un elevato tenore in peso di materie grasse, per includerli unitamente ai prodotti della voce tariffaria 04.03 in un nuovo gruppo; che, per tener conto della differenza del tenore di materie grasse tra il burro e il burro fuso, è necessario altresí suddividere la voce tariffaria 04.03;

Considerando che conviene fissare come prodotto pilota del nuovo gruppo il burro fabbricato con crema acida, dato che questo burro costituisce la parte di gran lunga piú importante del burro prodotto nella Comunità; che il calcolo del prelievo applicabile al burro fabbricato con crema acida non solleva difficoltà, poiché i vari

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(2) GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.
(3) GU n. 43 del 16. 3. 1965, pag. 652/65.

elementi di calcolo del prelievo applicabile ai prodotti della voce tariffaria 04.03 «Burro» sono stati fissati nei singoli casi per il burro fabbricato con crema acida;

Considerando che, per quanto riguarda le importazioni in provenienza dai paesi terzi, i prezzi franco frontiera sono determinati separatamente per il burro fabbricato con crema acida e per quello fabbricato con crema dolce in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE; che conviene quindi determinare il prelievo applicabile al burro fabbricato con crema dolce correggendo il prelievo applicabile al burro fabbricato con crema acida dell'ammontare della differenza tra i prezzi franco frontiera di questi due prodotti;

Considerando che, per tener conto della differenza di tenore in peso di materie grasse tra il prodotto pilota e i prodotti assimilati «crema di latte» e «burro fuso», è necessario applicare nel calcolo dei prelievi derivati dei coefficienti che esprimano tale differenza;

Considerando che l'instaurazione di prelievi derivati applicabili alla crema di latte e al burro fuso rende necessario l'adattamento del regolamento n. 114/64/CEE del Consiglio [1], modificato dal regolamento n. 9/65/CEE del Consiglio [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 111/64/CEE sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

«1. Per i prodotti che fanno parte del gruppo n. 9 e che appartengono alla voce 04.04 F di cui all'allegato II del presente regolamento, il prelievo è composto per ciascuno Stato membro di tre elementi:

a) un elemento pari al 66 % del prelievo applicabile al prodotto pilota di tale gruppo;

b) un elemento pari al 9 % del prelievo applicabile al prodotto che figura nell'allegato II del presente regolamento alla voce 04.03 B II;

c) un elemento uniforme fissato per 100 chilogrammi a 10 unità di conto per gli scambi con i paesi terzi e a 7 unità di conto per gli scambi tra gli Stati membri. Quest'ultimo ammontare è ridotto di un sesto il 1° aprile di ogni anno ed è eliminato alla fine del periodo transitorio.

2. Tuttavia, qualora uno Stato membro non applichi, in conformità delle disposizioni del regolamento n. 13/64/CEE, prelievi all'importazione in provenienza da un altro Stato membro sia del prodotto pilota del gruppo n. 9, sia del prodotto che figura alla voce 04.03 B II dell'allegato II del presente regolamento, l'elemento corrispondente è sostituito da un elemento definito in appresso, che viene dedotto da quello degli elementi a) e b) di cui al paragrafo 1 che sussiste.

L'elemento di cui al primo comma è uguale all'ammontare massimo della restituzione che quest'altro Stato membro, conformemente alle disposizioni del citato regolamento, può concedere all'esportazione del prodotto in causa verso il primo Stato membro, essendo a tale ammontare applicato il coefficiente che serve per il calcolo dell'elemento sostituito.»

Articolo 2

Il seguente articolo 7 è inserito nel regolamento n. 111/64/CEE:

«*Articolo 7*

1. Per i prodotti che fanno parte del gruppo n. 14 e che appartengono alle voci 04.02 A III c) 2, 04.02 A III c) 3, 04.02 B II c) 2 e 04.02 B II c) dell'allegato II del presente regolamento, il prelievo derivato è calcolato applicando al prelievo del prodotto pilota un coefficiente che, nei singoli casi, esprime forfettariamente la differenza di tenore in peso di materie grasse tra il prodotto in causa e il prodotto pilota. Il tenore in peso di materie grasse utilizzato come base di calcolo corrisponde al 40 % per i prodotti delle voci 04.02 A III c) 2 e 04.02 B II c) 2 e al 70 % per i prodotti delle voci 04.02 A III c) 3 e 04.02 B II c) 3.

2. Per i prodotti che fanno parte del gruppo n. 14 e che appartengono alle voci 04.02 B II c) 2 e 04.02 B II c) 3, i prelievi determinati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 sono maggiorati, fino all'applicazione del regime comunitario degli scambi nel settore dello zucchero, di un importo di 5 unità di conto per 100 chilogrammi.»

Articolo 3

Il seguente articolo 8 è inserito nel regolamento n. 111/64/CEE:

[1] GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2187/64.
[2] GU n. 19 del 5. 2. 1965, pag. 245/65.

«*Articolo 8*

1. Per i prodotti che fanno parte del gruppo n. 14 e che appartengono alla voce tariffaria 04.03 A dell'allegato II del presente regolamento, il prelievo derivato è calcolato moltiplicando il prelievo applicato al prodotto pilota per un coefficiente pari a 1,2.

2. Per i prodotti che fanno parte del gruppo n. 14 e che appartengono alla voce 04.03 B II dell'allegato II del presente regolamento, il prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi è derivato dal prelievo applicabile al prodotto pilota, corretto dell'importo che rappresenta la differenza tra il prezzo franco frontiera del prodotto pilota e il prezzo franco frontiera dei prodotti assimilati in causa.»

Articolo 4

1. Le designazioni dei gruppi n. 4 e n. 5 che figurano all'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE sono sostituite dalle designazioni seguenti:

N. del gruppo	Gruppi di prodotti conformemente alla nomenclatura che figura all'allegato II	Prodotto pilota per ciascuno dei gruppi di prodotti
4	04.02 A III c) 1	Latte concentrato (diverso da quello in polvere), senza aggiunta di zuccheri (latte evaporato), avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % e tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 25 %, in casse o cartoni di 96 scatole del contenuto di 170 g
5	04.02 B II c) 1	Latte concentrato (diverso da quello in polvere), con aggiunta di zuccheri, avente tenore in peso di materie grasse del 9 % e tenore in peso di sostanza secca lattica uguale o superiore al 28 %, in casse o cartoni di 48 scatole del contenuto di circa 400 g

2. Il seguente gruppo di prodotti n. 14 è inserito nell'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE:

N. del gruppo	Gruppi di prodotti conformemente alla nomenclatura che figura all'allegato II	Prodotto pilota per ciascuno dei gruppi di prodotti
14	04.02 A III c) 2 04.02 A III c) 3 04.02 B II c) 2 04.02 B II c) 3 04.03	Burro di prima qualità ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 61/64/CEE del Consiglio (1), il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio, di peso uguale o superiore a 25 kg

(1) GU n. 92 del 10. 6. 1964, pag. 1411/64.

Articolo 5

1. La designazione della voce 04.02 A III c) che figura all'allegato II del regolamento n. 111/64/CEE è sostituita dalla designazione seguente:

«c) Latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:

1. inferiore o uguale al 27 %

2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %

3. superiore al 45 %»

2. La designazione della voce 04.02 B II c) che figura nell' allegato II del regolamento n. 111/64/CEE è sostituita dalla designazione seguente:

«c) Latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:

1. inferiore o uguale al 27 %

2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (b)

3. superiore al 45 % (b)»

3. Le designazioni della voce tariffaria 04.03 Burro che figurano all'allegato II del regolamento n. 111/64/CEE sono sostituite dalle designazioni seguenti:

«04.03 BURRO:

A. Burro fuso, ghee

B. altro:

I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5

II. non nominato»

Articolo 6

1. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 114/64/CEE sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

«1. L'ammontare della sovvenzione all'importazione è uguale all'importo di compensazione riscosso all'esportazione quando si tratta di un prodotto la cui esportazione è soggetta alla percezione di tale importo, non tenendo conto della maggiorazione dell'importo di compensazione derivante dall'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma.

Se il prodotto per il quale si deve determinare l'ammontare della sovvenzione all'importazione non è fabbricato in uno Stato membro che applica l'importo di compensazione all'esportazione, l'ammontare di detta sovvenzione è uguale, per chilogrammo di prodotto,

a) all'ammontare dell'aiuto nazionale concesso per il latte o i prodotti lattiero-caseari utilizzati per fabbricare un chilogrammo del prodotto in causa, quando si tratta del prodotto pilota di un gruppo o di un prodotto che non fa parte di alcun gruppo,

b) all'ammontare della sovvenzione stabilito, in applicazione della lettera a), per il prodotto pilota del gruppo al quale appartiene il prodotto in causa, quando si tratta di un prodotto assimilato al quale è applicato lo stesso prelievo del prodotto pilota; per un prodotto assimilato a prelievo derivato, l'ammontare della sovvenzione è derivato da quello concesso per il prodotto pilota.

Nei casi contemplati alle lettere a) e b), l'importo è calcolato forfettariamente. Qualora venga riscossa una determinata percentuale dell'importo di compensazione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, viene accordata la stessa percentuale dell'ammontare della sovvenzione che risulterebbe dall'applicazione del comma precedente.»

2. Il riferimento «all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino» che figura nell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 114/64/CCE è sostituito dal riferimento «all'articolo 4, paragrafo 1, commi 2 e 3.»

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1965.

I prelievi calcolati in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 111/64/CEE saranno applicati per la prima volta il 19 luglio 1965. Gli importi risultanti dalle disposizioni vigenti sono applicati per tali prelievi fino a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 29 giugno 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

REGOLAMENTO n. 109/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1965

che modifica e completa i regolamenti nn. 3 e 4 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

(Versamento degli assegni familiari — Semplificazione della procedura di notifica delle modifiche apportate agli allegati — Modifica di vari allegati)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare il suo articolo 51,